

**Sentenza:** n. 234 del 1 luglio 2010

**Materia:** Ambiente - tutela delle acque dall'inquinamento

**Limiti violati:** Articolo 117, secondo comma, lettera s), articolo 118 della Costituzione

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** Articolo 4, comma 25, legge Regione Friuli Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007)

**Esito:** Illegittimità costituzionale parziale delle norme impugnate

**Estensore:** Domenico Ferraro

In riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera s) e 118 della Costituzione Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 25, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007), che inserisce gli articoli 16-bis e 16-ter nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), in quanto tale norma eccederebbe le competenze regionali sotto vari profili. La norma regionale violerebbe l'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione perché avrebbe assegnato la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi al gestore del servizio idrico integrato, ovvero ad un soggetto privato, finendo per invadere la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ambiente con riferimento agli articoli da 101 a 108, 124, commi 2 e 7, e allegato 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Sempre secondo il ricorrente, stabilendo che sono *“autorizzati dal gestore del servizio idrico integrato tutti gli scarichi in pubblica fognatura”* e permettendo, quindi, *“un rilascio incondizionato ed automatico dell'autorizzazione a tutti i titolari di scarichi in pubblica fognatura”*, si è posta in contrasto con quanto affermato costantemente in proposito dalla giurisprudenza costituzionale, la quale ritiene che *“le Regioni e le Province autonome quando sono abilitate a dettare norme legislative in materia di ambiente non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato”*. Inoltre, in base al principio di sussidiarietà ed adeguatezza, la disposizione denunciata si porrebbe in contrasto con l'art. 118 Cost., in quanto non sarebbe costituzionalmente legittimo, *“conferire ad un soggetto privato una funzione amministrativa che dà il potere di creare, modificare o estinguere una*

*determinata situazione soggettiva in relazione ad un interesse primario e assoluto come la tutela dell'ambiente, che deve essere affidato alla pubblica amministrazione*". La norma regionale censurata, inoltre, sarebbe illegittima anche nella parte in cui introduce l'art. 16-ter nella legge regionale n. 16 del 2008, poiché, consentendo il conferimento degli scarichi ad un depuratore, anche in assenza di autorizzazione, essendo quest'ultima richiesta solo nei confronti del gestore dello scarico finale, si porrebbe in contrasto con il comma 2 dell'articolo 124 del d.lgs. 152/2006, che autorizza l'esonero dall'autorizzazione solo a condizione che il conferimento delle acque reflue al terzo gestore dell'impianto di depurazione avvenga *"tramite condotta"*. In tal modo, secondo la parte ricorrente, si abbasserebbe il livello di tutela ambientale garantito dalla normativa statale. Secondo l'Avvocatura, in sintesi, la normativa regionale in esame, nel dettare disposizioni in aperto contrasto con la normativa nazionale vigente, espressione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., eccederebbe dalle sue competenze regionali ed andrebbe, pertanto, dichiarata illegittima per violazione dei suddetti parametri. Il ricorso riguarda norme in tema di autorizzazione agli scarichi riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente (sentenza 254/2009) e, pertanto, rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Costituzione. La Corte dichiara le questioni aventi ad oggetto l'art. 4, comma 25, della legge regionale n. 12 del 2009, nella parte in cui introduce nella legge regionale n. 16 del 2008 l'art. 16-bis (attuativo del comma 7 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152 d.lgs. 2006), non sono fondate. Perché non in contrasto con quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 124 del d.lgs. 152/2006, il quale prevede che *"Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda"*. Il legislatore statale ha previsto una norma cedevole e pertanto le Regioni possono prevedere forme diverse da quelle da esso stesso individuate per la scelta dell'organo al quale presentare la domanda di autorizzazione agli scarichi. La Corte, a sostegno della sua decisione, ricorda la sentenza 322/2009 e la precedente 165/2007. Per ciò che concerne l'attribuzione di funzioni amministrative ai distretti produttivi, per la Corte, la tesi posta dalla ricorrente a base della sua censura non è fondata ed ugualmente non fondata risulta la censura relativa all'art. 16-bis, in riferimento all'art. 118 Costituzione. Con riferimento alla questione di legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), Costituzione, là dove stabilisce che siano autorizzati *"dal gestore del servizio idrico integrato tutti gli scarichi in pubblica fognatura"*. Essa verrebbe, per il ricorrente, a concedere senza alcun discrimine e controllo tale autorizzazione *"a tutti i titolari di scarichi in pubblica fognatura"*, con ciò violando il citato parametro, poiché, secondo giurisprudenza costituzionale consolidata, le Regioni e le Province autonome non possono mai venire a dettare norme legislative in materia di ambiente derogative o peggiorative del livello di tutela stabilito dalla normativa statale. La denunciata violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche sotto questo ulteriore profilo, non è fondata. La Corte ha rilevato che, il legislatore regionale, non ha voluto prevedere la concessione di un'autorizzazione, generalizzata ed indiscriminata, agli scarichi che dovrebbe essere rilasciata dal

gestore del servizio idrico integrato a chiunque la richieda, ma ha inteso solo sottolineare che ogni richiesta di autorizzazione relativa ad attività di scarico è soggetta alla procedura ivi indicata, cioè che deve essere attribuita alla competenza del gestore del servizio idrico integrato. È evidente che deve essere concessa solo previa positiva verifica della esistenza dei requisiti necessari al rilascio della stessa. La questione relativa all'art. 16-ter è invece fondata. Il comma 2 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006 definisce la titolarità dell'autorizzazione allo scarico, regolando tale materia in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e prestando particolare attenzione ai casi più complessi, in cui le acque reflue vengono conferite a soggetti terzi. Il soggetto obbligato ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è identificato dal legislatore nazionale in colui che svolge l'attività che produce lo scarico stesso, come definito dall'art. 74, comma 1, lettera ff), del d.lgs. n. 152 del 2006. Il legislatore statale, nel prevedere la possibilità di effettuare scarichi in comune, stabilisce che sia identificato il soggetto terzo titolare dello scarico. Il predetto comma 2 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede, altresì, che - in presenza di conferimento degli scarichi ad un soggetto terzo (anche qualora esso sia un consorzio) con propria responsabilità giuridica - le responsabilità dei singoli consorziati, se ve ne sono, non vengano meno. Diversamente, secondo il ricorrente, la norma regionale censurata consente ai soggetti che conferiscono gli scarichi ad un depuratore di non richiedere l'autorizzazione, ritenendosi sufficiente quella richiesta e concessa al titolare dello scarico finale. Essa si porrebbe, quindi, in contrasto con il comma 2 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006, che stabilisce l'esonero dall'autorizzazione solo a condizione che il conferimento delle acque reflue al terzo gestore dell'impianto di depurazione avvenga «tramite condotta». La mancanza di questo ultimo presupposto nella disposizione regionale censurata diminuirebbe il livello di tutela ambientale garantito dalla normativa statale. La Regione obietta che la norma regionale - se correttamente intesa - in realtà non si discosta da quanto previsto nel citato comma 2 dell'art. 124 ma per la Corte, risulta evidente che essa presenta una disciplina diversa da quella statale la quale, a differenza di quella regionale, consente l'esonero dell'autorizzazione solo se esistono opere materiali, ovvero le "condotte", che colleghino direttamente le acque reflue all'impianto deputato allo scarico finale, permettendo, in questo modo, anche una precisa individuazione di ogni singolo produttore di acque reflue. La Corte, ricorda per l'ennesima volta che, *"in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, la disciplina statale costituisce un limite minimo di tutela non derogabile dalle Regioni, ordinarie o a statuto speciale, e dalle Province autonome (sentenze n. 272 del 2009 e n. 378 del 2007)"*, in quanto *"lo Stato stabilisce standard minimi di tutela"* nel senso che lo Stato assicura una tutela *"adeguata e non riducibile"* dell'ambiente, come già ricordato da ultimo nella sentenza 61/2009, valevole anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome ricordando in questo caso la sentenza 101/2010. La norma censurata è, pertanto, illegittima, perché afferente alla materia tutela dell'ambiente, attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che eccede la competenza regionale, accordando, peraltro, al predetto bene ambientale una tutela inferiore rispetto a quella statale. La Corte Costituzionale dichiara pertanto l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 25, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 12/2009

nella parte in cui inserisce l'art. 16-ter nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 16/2008, mentre dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 25, della stessa legge regionale, nella parte in cui inserisce l'art. 16-bis nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 16/2008, proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri.